

10 GIU 2021

Associazione
di promozione sociale
"Ain Karim"



Nel premuroso gesto di carità
riconobbe la Madre del suo Signore

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28.5.2021

Il giorno 28.5.2021, alle ore 15.30 si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione sociale "Ain Karim", come da regolare avviso affisso in sede in data 18.5.2021 e recapitato anche con messaggio *WhatsApp* a tutti i soci in pari data, insieme a bozza dello Statuto, adeguato alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo settore.

Alle ore 15.30 sono presenti i seguenti soci in regola con l'iscrizione: Cifaratti Rosalba, De Nigris Annalisa, Di Bari Anna, Goranova Petya, Mucci Diana, Mucci Michele, Rapanaro Anna Maria.

La riunione è presieduta dal Presidente Mucci Diana, che chiama Cifaratti Rosalba a redigerne il verbale.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dallo Statuto sociale e che sono presenti 7 soci su 7 soci iscritti, dichiara che essa è regolarmente costituita per la sua validità per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo settore;
2. approvazione del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata;
3. varie ed eventuali.

1. Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che la necessità di procedere alle modifiche allo Statuto vigente per l'APS è stata determinata dalla prossima istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), regolamentato dal D.lgs 3.7.2017 n. 117-Codice del Terzo Settore (al quale è stato appunto necessario adeguare lo Statuto), allo scopo di uniformare fra tutti gli Enti del Terzo Settore alcune norme basilari, inerenti gli ambiti di attività e le modalità associative, organizzative e finanziarie.

Spiegandone nel dettaglio le caratteristiche, emerge come il RUNTS sostituirà i diversi precedenti Registri specifici (300: OdV, APS, anagrafe ONLUS, Fondazioni, Cooperative sociali e altri Enti privati), riunendo tutti gli ETS nell'unico RUNTS, appunto, regolamentato da criteri univoci.

2. Il Presidente dà lettura all'Assemblea della nuova formulazione dello Statuto dell'Associazione, articolo per articolo, comprendente n. 40 articoli. Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione viene posto in votazione palese lo Statuto aggiornato, nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime **DELIBERA** di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Alcune specificità tipizzanti la nostra realtà associativa (APS ONLUS, segnate rispettivamente dalla Legge 383/2000 e dal D.lgs 460/1997) restano comunque confermate nella nuova formulazione del Documento. Pertanto, fino all'entrata in vigore del nuovo RUNTS restano efficaci le precedenti clausole ONLUS, che avevano consentito l'iscrizione della nostra Associazione, oltre che al Registro Regionale APS (n. 366/BA del 12.9.2013), all'anagrafe unica delle ONLUS (n. 41858 del 22.11.2013), segnandone i relativi adempimenti.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo Statuto sociale e la conseguente trasmissione documentale agli Enti e al RUNTS.

Redatto il verbale, questo viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assemblea si scioglie alle ore 17 del giorno 28.5.2021.

Il Presidente

Diana Mucci

Il Segretario

Rosalba Cifaratti

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"AIN KARIM"

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Andria, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "*Ain Karim*", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs 117/2017, ai sensi della Legge 383/2000, del D.lgs 460/1997, del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

Tale denominazione è in riferimento alla località della Palestina in cui la tradizione cristiana fissa l'incontro di Maria di Nazaret, madre di Gesù, con l'anziana sua cugina Elisabetta, madre di Giovanni Battista, che - come descritto nel logo - "*Nel premuroso gesto di carità riconobbe la Madre del suo Signore*": due particolari esperienze di maternità, in tempi di vita diversi (cfr. Lc 1,39-58).

L'avvenimento è ricordato dal calendario il 31 maggio; in tale data l'Associazione farà annualmente memoria delle sue origini con una celebrazione eucaristica "*in ringraziamento del servizio reso e in memoria di chi lo ha reso possibile*", quando esprimerà riconoscenza anche ai diversi compagni di strada che avrà nel servizio.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si impegna ad utilizzare insieme alla denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, ovvero l'acronimo ONLUS [cfr. D.Lgs 460/97, art. 10 comma 1, lett. i)]. Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito, l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS.

ISPIRAZIONE

Art. 2. L'Associazione "*Ain Karim*" - APS (più avanti chiamata per brevità Associazione), all'interno di una concezione cristiana e unitaria di uomo e di società, è apartitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, in conformità agli articoli 2-3 della Costituzione italiana.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea.

FINALITÀ E ATTIVITÀ (OGGETTO)

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (cfr. D.lgs 117/2017):

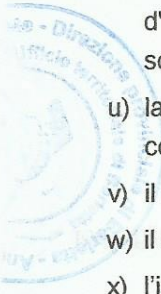
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni (sistema integrato di interventi e servizi sociali); e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (integrazione diversamente abili) e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (disabilità grave);
- formazione post-universitaria (tirocini);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ed in particolare, anche attraverso la denominazione scelta, l'Associazione persegue la seguente finalità: la proposta di uno stile di condivisione e di servizio alla vita e al bene comune, attraverso la testimonianza diretta e l'offerta di progetti formativi e operativi. Essa si prefigge la promozione umana e l'integrazione sociale, in tutti gli aspetti, delle persone in situazione di disagio.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti possibili attività:

- a) l'accoglienza di persone bisognose e/o in situazione di disagio, prive di legami parentali ("dopo-di-noi"), con speciale attenzione agli anziani, alle donne, alle madri nubili ed ai bambini in pre-adozione o in pre-affidamento, comprendendo ove possibile la riabilitazione fisio-psico-sociale della persona, in vista della sua autonomia;
- b) la creazione di reti di solidarietà, amicizia ed assistenza nei confronti delle persone in qualunque stato di bisogno, sia nelle loro esigenze di vita quotidiana che nei momenti di emergenza e di malattia, individuando all'occorrenza collegati opportuni spazi vitali;
- c) la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari;
- d) la formazione e il sostegno alle famiglie che si aprono all'accoglienza dei bambini o delle persone che vivono diverse forme di difficoltà, di emarginazione, di handicap;
- e) l'attenzione verso le problematiche che riguardano la famiglia e il rapporto tra le generazioni;
- f) la tutela dei diritti dei minori;
- g) la promozione di progetti per il sostegno ai minori, anche attraverso la realizzazione di asili d'infanzia, ludoteche, con particolare attenzione ai Paesi del sud del mondo;
- h) il servizio di prima accoglienza per i poveri, gli emarginati, gli immigrati, gli ex detenuti in espiazione di pene alternative con possibilità di servizi diversi;
- i) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche;
- j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
- l) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

- 
- m) l'utilizzo degli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
 - n) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
 - o) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti *non profit*;
 - p) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
 - q) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale;
 - r) la proposta di attività educative e formative anche a carattere professionale;
 - s) l'offerta di attività di informazione e aggiornamento anche professionale, rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
 - t) la programmazione di attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni, parrocchie ed altri enti;
 - u) la promozione di raccolte di fondi destinati a finanziare progetti ed iniziative di solidarietà, anche mediante collegamenti con istituti bancari operanti nel terzo settore e nel microcredito;
 - v) il disbrigo di pratiche presso gli uffici per conto di persone bisognose ed in difficoltà;
 - w) il servizio di accompagnamento per la ricerca di casa e di orientamento al mondo del lavoro;
 - x) l'istituzione di una banca dati per il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle povertà e le risorse presenti nel territorio;
 - y) ogni altra attività considerata necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

MODALITÀ OPERATIVA

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale (D.lgs 117/2017, art. 6). L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

CAPO II – DISPOSIZIONI ASSOCIATIVE

SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Il numero minimo previsto per legge risulterà a chiusura dell'anno sociale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà entro 30 giorni sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel Libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i Libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La perdita della qualifica di socio viene annotata a cura del Segretario sul Libro dei soci.

VOLONTARI

Art. 12. Sono volontari coloro che collaborano con l'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (D.lgs 117/2017, art. 17, comma 4).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (D.lgs 117/2017, art. 18, comma 1).

I volontari sono iscritti in un apposito Registro.

SOSTENITORI

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori dell'Associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

LAVORATORI

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati (D.lgs 117/2017, art. 36).

Nella corresponsione di somme dovute a qualsiasi titolo saranno rispettati i termini previsti dal D.lgs 460/97; in particolare:

- ai lavoratori dipendenti saranno corrisposti salari o stipendi non superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche [art. 10 comma 6, lett. e)];
- non sarà autorizzato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale [art. 10 comma 6, lett. b)].

CAPO III – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE e CARICHE ELETTIVE

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci; ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che avverrà almeno il giorno successivo alla prima.

A seconda degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può essere *ordinaria* o *straordinaria*.

CONVOCAZIONE

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

COMPITI

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio, nonché la relazione sull'attività svolta;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede all'elezione e alla revoca dei componenti dell'eventuale Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

VALIDITÀ E MODALITÀ DEI LAVORI

Art. 19. Assemblea Ordinaria

L'Assemblea *Ordinaria* è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo da una a tre deleghe, in proporzione al numero di soci:

- nel caso in cui il numero degli aderenti ricomprenda dal minimo previsto per legge a 20 soci, sarà attribuibile solo 1 delega;
- nel caso in cui il numero degli aderenti ricomprenda da 21 a 30 soci, saranno attribuibili solo 2 deleghe;
- nel caso in cui il numero degli aderenti ricomprenda un minimo di 31 soci, saranno attribuite massimo 3 deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 20. Assemblea straordinaria

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche, in ogni caso, non potranno essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale, redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso ed inserito regolarmente nell'apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo - cuore dell'Assemblea dei soci - ha come tale un ruolo propositivo e di impulso al fine di perseguire le finalità del presente Statuto e di attuare la linea programmatica approvata dall'Assemblea. Esso cura l'adesione dei soci ai principi dell'Associazione e assicura la continuità della gestione dell'Associazione.

ELEZIONE

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Esso dura in carica tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e i suoi componenti sono rieleggibili.

La famiglia promotrice del progetto - menzionata sull'Atto costitutivo - sarà sempre rappresentata al suo interno da un familiare diretto che ne sarà socio e sarà eletto.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

CONVOCAZIONE

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso, affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione; oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni seduta consigliere viene redatto verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inserito regolarmente nell'apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

COMPITI

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla Legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni secondo le linee guida dello Statuto e la Carta dei Servizi di riferimento;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello *status* di socio.

Il Consiglio Direttivo può delegare a gruppi di lavoro di soci e/o non soci lo studio di problemi specifici - sotto la supervisione di un Consigliere - e demandare lo svolgimento di determinati incarichi ad uno o più Consiglieri o soci.

PRESIDENTE

Art. 26. Il Presidente è il custode e garante dello spirito di condivisione e servizio dell'Associazione; egli è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In base alle esigenze contingenti l'Associazione può essere rappresentata anche da qualsiasi persona, socia o non socia, designata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Egli inoltre:

- a) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) cura l'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria;
- c) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, sorvegliando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il vice Presidente collabora con il Presidente nell'ordinaria conduzione dell'Associazione, coadiuvandolo in tutte le funzioni e mansioni.

TESORIERE

Art. 27 - Il Tesoriere collabora con il Presidente alla gestione economica dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i Libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 28 - Il Segretario collabora con il Presidente negli adempimenti sociali e tecnici.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi Libri, affidati alla sua custodia, unitamente al Libro soci.

Egli tiene e conserva gli atti e tutta la documentazione associativa e di servizio e gestisce la corrispondenza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e i soci oppure tra i soci deve essere devoluta alla determinazione inappellabile - pronunciata entro 15 giorni - di un Collegio di Probiviri, formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi, tra i quali viene eletto il Presidente del Collegio.

Essi decadono contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un Proboviro, nuove elezioni sono indette entro 15 giorni. Il Proboviro così eletto decade contemporaneamente all'intero Collegio.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 32. Gli Esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220 mila il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il rendiconto economico e finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni socio.

Dal bilancio consuntivo risulteranno i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 33 - I mezzi finanziari per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per il suo funzionamento provengono da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

- d) contributi, donazioni, successioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, enti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali, ma aiutino il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; l'esercizio di tali attività è consentito a condizione che in ciascun esercizio le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% per cento delle spese complessive dell'organizzazione (cfr. D.lgs. 460/97, art. 10 comma 5);
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 35. Al fine del riconoscimento della personalità giuridica, l'Associazione riserva l'accantonamento della somma prevista per legge (cfr. D.lgs. 117/2017, art. 22 comma 4), sempre ristabilita a chiusura dell'anno di Esercizio sociale. In tal modo, per le obbligazioni dell'Associazione risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio (cfr. D.lgs. 117/2017, art. 22 comma 7).

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le Leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni simili che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e con obbligo ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse [cfr. D.lgs 460/97, art. 10 comma 1, lett. d), e); L. 383/2000, art. 3].

LIBRI SOCIALI

Art. 36. L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 37. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai suddetti Libri sociali obbligatori di cui all'art. 36.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a euro 100 mila annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati (D.lgs 117/2017, art. 14, comma 2).

CAPO V – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE

SCIoglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello Statuto, che nomina contestualmente uno o più liquidatori, scelti preferibilmente all'interno della compagine sociale.

Questi provvederanno a destinare gli eventuali beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione e fatta salva la regolarizzazione di tutti i rapporti economici in essere, ad altre organizzazioni operanti nell'identico od analogo settore, per il perseguimento degli stessi scopi di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità [D.lgs 460/97, art. 10 comma 1, lett. f)].

In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Andria, 28.5.2021

Cifaratti Rosalba

Rosalba Cifaratti

De Nigris Annalisa

Annalisa De Nigris

Di Bari Anna

Anna Di Bari

Goranova Petya

Goranova Petya

Mucci Diana

Diana Mucci

Mucci Michele

Michele Mucci

Rapanaro Anna Maria

Anna Maria Rapanaro



Registrato a Bari il 10 GIU 2021
897 3
/ ESENDE

IL DIRIGENTE TITOLARE

ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Michela D'Ambrósio

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopodote